



www.vedaformazione.it



ANTIRICICLAGGIO

I segnali di pericolo e le anomalie oggetto di segnalazione, il sospetto di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le casistiche di esonero e le modalità di inoltro della segnalazione.

D.lgs. 231/2007 con le modifiche del D.Lgs. 90/2017

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

Materiale didattico non vendibile/riproducibile ad uso esclusivo dei partecipanti alla giornata di formazione con il seguente ID:

ID-0012017OSPRO:

Antiriciclaggio:

I segnali di pericolo e le anomalie oggetto di segnalazione, il sospetto di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le casistiche di esonero e le modalità di inoltro della segnalazione. __Modulo_off_site_Ver_001_2017_Pro

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti. Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite in aula nel percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il: ____10/10/2017____

VEDA SRL

Via Nicotera n. 20 - 20161 Milano

Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: info@vedaformazione.it

Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2017

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

Il percorso di apprendimento

1

- Le principali condotte penalmente rilevanti di natura finanziaria e i reati tributari;

2

- Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio

3

- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Le principali condotte penalmente rilevanti di natura finanziaria e i reati tributari

Art. 2 (Finalità e principi)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di **prevenzione e contrasto** dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate.


L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

- ✓ Reati di riciclaggio
- ✓ Reati presupposti al riciclaggio
- ✓ Reati di FDT

Direttiva (UE) 2015/849 del 20/05/2015 (IV Direttiva antiriciclaggio)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei **proventi di attività criminose** e di finanziamento del terrorismo


Art. 1 (Definizioni)




ATTIVITA' CRIMINOSA

La realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un **delitto non colposo**

Nel sistema penale le condotte previste come illecite (reati) possono essere suddivise in:



L'elemento soggettivo nel sistema penale



Attenzione: Nella legge antiriciclaggio, con il D.Lgs. 90/2017, sparisce la precedente formula sulla «intenzionalità delle condotte di riciclaggio»



Precedente formulazione:
«Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio».....

E' necessario intendersi sulla nozione di reato ed in particolare di **reato presupposto**.



Il reato presupposto è il **delitto non colposo** da cui provengono danaro, beni, altre utilità o altri **vantaggi economici**.

Per la normativa penale, nel riciclaggio, non sono rilevanti tutti i delitti, ma solo quelli non colposi (quelli compiuti con dolo)

- 1) Non tutti i reati possono costituire il reato presupposto del riciclaggio e dell'autoriciclaggio **nel sistema penale**;
- 2) Tra i reati presupposti (delitti) sono rilevanti quelli dolosi (cioè non colposi);


Per individuare tra le norme i delitti non colposi che sono i reati presupposti al riciclaggio, basta individuare la condotta illecita (reato) e vedere come la legge la punisce:

- Se la punisce con la reclusione è un delitto,
- Se la punisce con l'arresto è una contravvenzione.



Tutti i delitti non colposi previsti dalla legge costituiscono anche i reati presupposti ai fini della normativa antiriciclaggio....

Tutti i delitti (a sfondo economico patrimoniale) **DOLOSI** che procurano un **vantaggio economico** (c.d. provento del reato) sono reati presupposto al riciclaggio e all'autoriciclaggio, anche quelli fiscali (conseguimento di un **risparmio di imposta**)



La Corte di **Cassazione con la sentenza n. 572 del 9 gennaio 2017**, così si pronunciava in tema di reato di **riciclaggio** connesso al reato di **bancarotta**:

«i delitti di riciclaggio e di ricettazione riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione del fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 c.p.».



Reato di
bancarotta,
riciclaggio e
acquisto di
un immobile

Corte di Cassazione sentenza n. 6262/2017

«Nel caso in esame l'immobile acquistato con le somme distratte è stato confiscato in quanto profitto del reato di riciclaggio. Nella nozione di profitto del reato vanno infatti ricompresi anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa, in quanto simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l'obiettivo stesso del reato posto in essere.»

«costituisce **profitto del reato anche il bene immobile** acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo»

Il fenomeno del riciclaggio può essere definito come quell'insieme di attività dirette a:

Rimettere in circolazione denaro o beni di provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie, commerciali o investimenti consentiti dalla legge;

Sostituire il denaro o valori "sporchi" con altro denaro, ovvero a trasformare valori numerari di provenienza illecita in beni leciti o denaro;

Troncare attraverso una serie di attività e operazioni il collegamento con l'attività criminosa che ha generato i proventi.

Esempio:

- **X** compie una **frode fiscale** che gli procura un vantaggio di 200.000,00 euro. Prende questi denari e li consegna a **Y** che è amministratore e socio della società **A Srl**;
- **Y** con un finanziamento soci fa entrare nella società **A Srl** l'importo di 200.000,00 euro;
- La società **A Srl** ricevuto il denaro da **Y** gira a sua volta tale denaro alla società **B Srl**, che lo utilizza per acquistare un immobile.

Modello a tre fasi

Collocamento

Stratificazione

Integrazione

Con riferimento ai flussi finanziari, derivanti da attività criminose, si verificano normalmente:

Operazioni idonee a dissimulare la titolarità, mediante tecniche di **interposizione personale**, caratterizzate dall'impiego di prestanome (teste di legno), strutture societarie etc.

Operazioni idonee a dissimulare la provenienza illecita (c.d. **opera di certificazione**), mediante l'attribuzione di una nuova e lecita causale economica.

Tecniche individuate con maggiore frequenza:

- Ricevere **finanziamenti** derivanti da proventi illeciti, che vengono prima immessi nel circuito finanziario aziendale, per lo scopo della loro pulitura, e successivamente restituiti.
- **Sottoscrizione** del capitale sociale di società nazionali da parte di società localizzate in paesi esteri;
- **Simulare necessità finanziarie** aziendali presso le banche (tecnica del “loan back” o dell’indebitamento a se stessi), al fine di giustificare la liceità del possesso di disponibilità finanziarie, rilasciando magari garanzie costituite con i proventi illeciti presso primarie banche estere;
- False fatturazioni
- Fittizie cessioni nazionali e internazionali
- Fittizie importazioni
- Etc etc

Alcune casistiche:

Cassazione penale, sez. II, 06/11/2015, n. 48288

- Il reato si configura anche nelle ipotesi di **versamenti di denaro**, di provenienza illecita, a favore di società controllate dall'imputato, attraverso l'utilizzo di 'conti di sponda'.

Cassazione penale, sez. II, 14/12/2012, n. 1422

- Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. (Fattispecie attinente al **versamento** da parte dell'imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa).

Tribunale Milano Sez. XI del 04/10/2006

- Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio, la condotta di un professionista, volta alla costituzione di numerose società estere fiduciarie e di comodo, con apertura di conti correnti e con sedi in paesi con i quali le rogatorie internazionali risultano particolarmente difficoltose, su cui siano confluiti i proventi di un'illecita attività di appropriazione indebita e corruzione, **compiuta da un cliente dello stesso professionista**.

Alcune casistiche:

Cassazione penale, sez. II, 21/11/2014, n. 10746


- Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio **qualsiasi prelievo o trasferimento** di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito, e ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (confermata la condanna nei confronti dell'imputato che aveva distrutto documenti contabili ed omesso dichiarazioni fiscali, poi trasferendo i proventi evasi su conti riferibili ai familiari, a mezzo di società cartiere prive di contabilità, sede e reale costituzione. Con un cospicuo numero di assegni circolari, tutti intestati alla società cartiera, aveva poi trasferito il denaro sul conto corrente personale estero e di seguito ai familiari, per poi essere nell'immediatezza prelevato).

Cassazione penale, sez. III, 29/10/2014, n. 3414

- La consumazione del delitto di riciclaggio, che è un reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, può coincidere con il momento in cui i beni acquistati con capitali di provenienza illecita sono rivenduti dal reo.

Nelle informative delle Autorità Investigative, i proventi da attività criminose vengono impiegati in genere secondo le seguenti modalità:

Presidi con la
normativa
antiriciclaggio



Dimensioni modeste usate nel circuito illegale (nero su nero)

Dimensioni consistenti immesse nel circuito legale nel paese di origine

Dimensioni importanti investite o impiegate in paesi esteri

...questo vuol dire che la maggior parte dei proventi illeciti transitano normalmente in canali ordinari, bancari e non...e vengono impiegati in attività lecite.....

Nel nostro ordinamento giuridico i delitti non colposi che hanno carattere economico o finalità economiche sono circa 200.

Li troviamo:

- Codice civile
- Codice penale
- Legge fallimentare
- Testo unico della finanza
- Reati tributari
- Testo unico bancario

I principali illeciti di natura economica o con finalità economica

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti ai soci (art. 2626 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- millantato credito (art. 346 c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa (art. 640 c.p.)
- insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- usura (art. 644 c.p.)
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

I principali illeciti di natura economica o con finalità economica

- bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.)
- bancarotta semplice (art. 217 L.F.)
- ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.)
- falso in prospetto (art. 173 D.lgs. n. 58/1998 TUF)
- corruzione dei revisori (art. 174 ter TUF)
- abuso di informazioni riservate, c.d. insider trading (art. 184 TUF)
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
- mendacio e falso bancario (art. 137 D.lgs. N. 385/1993 TUB)

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Mendacio e falso nella concessione di credito bancario (art. 137 D.Lgs. 1/09/1993, n. 385)

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta.

Bancarotta fraudolenta (art. 216 LF)

L'imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti

Ricorso abusivo al credito (art. 218 LF)

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza.

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica **in una delle dichiarazioni** relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili **espone** elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 30.000 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.000.000; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

Art. 4 Dichiarazione infedele.

E' punito con la reclusione da uno a tre anni **chiunque**, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro tre milioni.

Art. 5 Omessa dichiarazione.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni **chiunque** al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni **chiunque**, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter Omesso versamento di Iva

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter Omesso versamento di Iva – segnalazione operazione sospetta



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Oggetto: PO 17/2014_Antiriciclaggio_Segnalazione_operazione_sospetta_omesso_versamento_IVA.

Roma, 10 FEB. 2014

Oggetto: PO 89/2014_Antiriciclaggio_Segnalazione_operazione_sospetta.

Roma, 19 MAR. 2014

Art. 10-quater Indebita compensazione

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati tributari e circolare della Guardia di Finanza

- Possono configurare reato presupposto di riciclaggio, e diventare oggetto di segnalazione di operazioni sospette anche se l'attività di ripulitura è effettuata dalla stessa persona che ha commesso il reato a monte, in particolare le seguenti fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo n. 74/2000:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
 - dichiarazione infedele (art. 4);
 - omessa dichiarazione (art. 5);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
 - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
 - omesso versamento di IVA (art. 10 ter) .

Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio

LEGGE ANTIRICICLAGGIO:
CONTRASTO ALL'ABUSO DEI SERVIZI PROFESSIONALI
ALLO SCOPO DI RICICLARE PROVENTI DA ATTIVITA' CRIMINOSE



TUTTA L'IMPALCATURA DELLA NORMATIVA E' COSTRUITA PER
CONSENTIRE AL PROFESSIONISTA DI CONOSCERE IL CLIENTE
ALLO SCOPO DI EVITARE CHE **A SUA INSAPUTA** IL CLIENTE
POSSA MEDIANTE UNA SERIE DI OPERAZIONI RICICLARE
DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

Articolo 5 - INTERESSE PUBBLICO

1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

Articolo 21 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il **sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali**.



Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA
OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE
RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO
DEGLI OBBLIGHI?

LE RESPONSABILITA' E I RISCHI PER IL
PROFESSIONISTA POSSONO ESSERE DI DUE TIPI:

RESPONSABILITA'
SISTEMA DELLA
REPRESSIONE
Codice penale

RESPONSABILITA'
SISTEMA DELLA
PREVENZIONE
Antiriciclaggio

Art. 648 cp. Ricettazione

.....fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto**, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.....

Art. 648-bis cp. Riciclaggio

.....Fuori dei casi di concorso nel reato, **chiunque** sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.....

Attenzione:

648 bis cp **riciclaggio**:

Chiunque = reato con **autore generico**

Elemento soggettivo del reato è il **dolo generico**.

La pena è aumentata di 1/3 se il fatto è commesso **nell'esercizio di una attività professionale**.

Il reato di chi ricicla è punibile anche se l'autore del delitto presupposto è non imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto.

Art. 648-ter cp. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

.....**chiunque**, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, **impiega** in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.....

Art. 648-ter 1 cp. Autoriciclaggio

.....si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a **chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo**, **impiega, sostituisce, trasferisce**, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità **provenienti dalla commissione di tale delitto**, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

.....

.....fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.....

Art. 170 CP. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

.....quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso....

....attenzione alla circolazione dei proventi derivanti da delitti non più punibili.....

Art. 110 CP. Pena per coloro che concorrono nel reato

.....quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita....

Art. 378 CP. Favoreggiamento personale

.....**chiunque**, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la **reclusione**, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, **aiuta taluno a eludere** le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni....

..... le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando **la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto**.....

Art. 379 CP. Favoreggiamento reale

.....**chiunque** fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad **assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato**, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di **delitto**, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.....

Art. 2634 CC. Infedeltà patrimoniale

.....gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare **atti di disposizione dei beni sociali**, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.....

Art. 11 D.lgs. 74/2000. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

.... è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni **chiunque**, al fine di **sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto** ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, **aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

.....


Mendacio e falso bancario (art. 137 D.lgs. N. 385/1993 TUB)

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di **ottenere concessioni di credito** per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, **fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi** sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000

Confisca – Art. 648-quater cp

.....e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.



Attenzione

In caso di **concorso di persone nel reato**, la confisca per equivalente prevista dall'art.648-quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto (Cass.pen., sez. feriale, 28.07.2009, n.33409)

Autore della frode fiscale e
della condotta di riciclaggio



frode fiscale
(fino a 6 anni di reclusione)
e
autorriciclaggio
(fino a 8 anni di reclusione)

Autore di altre condotte



riciclaggio
(da 4 a 12 anni di reclusione)
o
concorso in autorriciclaggio
(fino a 8 anni di reclusione)
o
favoreggiamento
(fino a 5 anni di reclusione)

Concorso nel riciclaggio da omessa segnalazione di operazioni sospette

Concorso nel
reato di
autoriciclaggio
del professionista

**Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42561
18/09/2017**

Ad un professionista, consulente fiscale di un gruppo societario, veniva contestato la consumazione di condotte attive e omissive consistite nella tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso e nella mancata segnalazione, pur essendone obbligato ex art. 41 del D.lgs. n. 231 /2007, delle operazioni sospette poste in essere per impiegare, in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e altre utilità provenienti dalla commissione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria.

Concorso nel riciclaggio da omessa segnalazione di operazioni sospette

Concorso nel reato di riciclaggio e presenza di indicatori di anomalia

Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472

La Corte ha confermato la condanna di un soggetto obbligato per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell'aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Per la Corte, alcune operazioni, costituivano indici sintomatici del dolo in quanto la situazione fattuale presentava "un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa".

Concorso nel riciclaggio da omessa segnalazione di operazioni sospette



Guardia di Finanza (Vol I, Circ. n. 83607 del 19 marzo 2012, pag. 92)

E' stato evidenziato che, il riciclaggio può essere realizzato anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare di un'attività finanziaria, ben consapevole della condotta criminis e dell'origine illecita delle somme da trasferire, scientemente, non impedisce un'operazione in itinere attraverso la procedura della sospensione imposta dal DLgs. 231/2007.

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI (...configurabilità del reato anche a titolo di **dolo eventuale** Cass. 1° luglio 2011, n. 25960)

L'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta

La definizione di riciclaggio " amministrativo "

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Attenzione: con la riforma sparisce la precedente formula sulla "intenzionalità delle condotte"



Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commessi intenzionalmente, costituiscono riciclaggio

L'obbligo di segnalazione Art. 35

Il professionista, prima di compiere l'operazione, invia una SOS

Quando:

- ✓ **Sa** che sono in corso o che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o fdt;
- ✓ **Sospetta** che sono in corso o che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o fdt;
- ✓ **Ha motivi ragionevoli per sospettare** che sono in corso o che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o fdt;

o che comunque **i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa**

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE SE IL
SOSPETTO E' RELATIVO AD UNA OPERAZIONE GIA'
EFFETTUATA, SIA IN ITALIA CHE NEL RESTO DEL MONDO

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE NON E' UN REATO BENSÌ
UNA ANOMALIA O UN COMPORTAMENTO ANOMALO DEL
CLIENTE



- è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e scatta anche quando l'operazione sia correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo e non solo di riciclaggio;
- non è condizionato a limiti quantitativi;
- va adempiuto con tempestività, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla comunicazione **viene a conoscenza degli elementi di sospetto**;
- Non va confusa con la **comunicazione al MEF** per le violazioni relative al denaro contante.

La segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o **l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita** per motivi di sospetto.

Il Sospetto Art. 35

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della **capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante costituisce elemento di sospetto**

Il Sospetto – MEF Prot: DT 54071 - 06/07/2017

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono anzitutto **alla presenza**, nella fattispecie concreta, di **elementi di criticità riconducibili alle casistiche** individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio.



- Diffusione e conoscenza in studio delle criticità
- Diffusione in studio degli indicatori di anomalia
- Diffusione in studio degli schemi di anomalia

Elementi di grande attenzione anche in fase di ispezioni e controlli:

- ✓ Clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in **aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali**;
- ✓ Clienti che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- ✓ Clienti che ricorrono frequentemente al **denaro contante**;
- ✓ Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per **importi palesemente sproporzionati** a quelli di mercato;
- ✓ Clienti nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con **Paesi a fiscalità privilegiata**, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti "Paesi terzi equivalenti" ai fini antiriciclaggio;
- ✓ Clienti gravati da **precedenti penali, fiscali o di polizia**, in particolare per reati a scopo di profitto;
- ✓ Clienti che presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria **capacità reddituale e patrimoniale**;
- ✓ Clienti **persone politicamente esposte**;
- ✓ Clienti a cui vengono rese prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, **trust** o strutture analoghe.

I PROFILI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI CHE PER LA LEGGE INTEGRANO IL SOSPETTO

DM 16/04/2010
Indicatori di anomalia

Schemi di
comportamento anomalo

MEF Prot: DT 54071 - 06/07/2017



Indicatori di
anomalia e
schemi di
comportament
o anomalo

Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto con il cliente finalizzate a valutare l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette

Vengono utilizzati dalla Guardia di Finanza per valutare l'obbligo da parte del professionista di segnalare una operazione sospetta

- Gli indicatori di anomalia costituiscono solo **un ausilio** per i professionisti tenuti a segnalare.
- Essi sono uno **strumento non esaustivo**, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.
- Non esiste alcun **automatismo** tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione.
- L'obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell'attenta **valutazione** del professionista.
- Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell'individuazione di quei profili, **oggettivi e soggettivi**, che contribuiscono a **selezionare** le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.

Documentabilità del processo di valutazione

Modello VE AN.01 – Check list valutazione anomalie del cliente

ID	Cliente:		
Data identificazione:			
Classificazione del rischio del cliente:		Modalità di svolgimento dell'adeguata verifica del cliente:	
<input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO		<input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> RAFFORZATA	

		SI	NO
A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:			
1	Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.		
1.1	Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.		
2	Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.		

- Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a **procedimento penale**, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

- Il cliente opera in Paesi con **regime antiriciclaggio non equivalente** a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
 - ✓ costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
 - ✓ conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
 - ✓ utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
 - ✓ trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
 - ✓ **ricezione e/o trasferimento di fondi.**

- Prestazioni richieste da organismi **non lucrativi per finalità non compatibili** con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
- Richiesta di prestazione professionale a un professionista **dislocato in località distante dalla zona di residenza** o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

- Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, **da soggetti terzi estranei** al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
- **Costituzione e/o impiego di trust**, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

- ❑ Soggetti che risultano avere la residenza o la sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente, in particolare in **Paesi o territori a rischio**;
- ❑ Società estere (specie se *holding*) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti;
- ❑ **Società in stato di insolvenza** che trasferiscono repentinamente la propria sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- ❑ Trasferimenti di disponibilità da o verso l'estero, specie se da o verso **Paesi o territori a rischio**, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;

- ❑ Operazioni di acquisto/cessione di beni o servizi a prezzo palesemente superiore/inferiore rispetto ai **correnti valori di mercato** effettuate con soggetti rientranti nel medesimo gruppo, aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- ❑ Trasferimento di somme ovvero intestazione di beni a favore di **società estere, specie se aventi sede in Paesi o territori a rischio**, riconducibili direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento;
- ❑ Giri di fondi per importi significativi a favore di soci residenti o aventi sede all'estero, specie se in **Paesi o territori a rischio**;

SOSPETTI TRASFERIMENTI DI CONTANTE TRA IMPRENDITORI

Il conto corrente intestato a un imprenditore edile viene frequentemente accreditato con operazioni di versamento di contante. Presso la medesima filiale si riscontrano, contestualmente, addebiti per prelevamento di contante su conti correnti intestati a due società apparentemente prive di collegamenti soggettivi con il citato imprenditore.

Le operazioni descritte erano volte alla restituzione di anticipi di liquidità effettuati dall'imprenditore alle due società in stato di difficoltà finanziaria. L'operatività rilevata, posta in essere con l'obiettivo di aggirare le norme che limitano il trasferimento di contante tra privati, può risultare altresì connessa a fattispecie di usura.

ELEMENTI DI ANOMALIA:

- Situazione di difficoltà economico-finanziaria del cliente;
- Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che, per modalità, tempi e soggetti interessati, lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti;
- Ingente ricorso all'operatività per cassa (es., incasso in contanti di assegni) da parte di soggetto titolare di rapporti in essere presso la medesima filiale.

RIENTRO DI FONDI
DALL'ESTERO CON
PRELIEVI DI CONTANTE SU
CARTE DI
CREDITO

Una società italiana, dopo aver inviato all'estero ingenti flussi finanziari a fronte di fatture emesse per prestazioni verosimilmente inesistenti, rientra in possesso, in Italia, di parte di tali somme, mediante prelievi di contante effettuati tramite carte di credito estere intestate a soggetti italiani.

ELEMENTI DI ANOMALIA:

Utilizzo di carte di credito, italiane o estere, caratterizzato da: prelievamenti di contante ripetuti e di ammontare consistente, specie se eseguiti all'estero, in assenza o comunque in presenza di un ridotto numero di operazioni di spending; operazioni dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica nel corso della medesima giornata; operazioni effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es. tabaccherie) o sportello automatico ATM, ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini, soprattutto se poste in essere con una pluralità di carte in sequenza cronologica.

USO IMPROPRIO DEL TRUST

Il conto corrente di un trust – costituito con finalità protettive a beneficio del gruppo familiare del disponente, che figura anche come trustee e come uno dei beneficiari – è alimentato con numerosi bonifici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest'ultimo riconducibili. Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.

ELEMENTI DI ANOMALIA:

Sotto il profilo soggettivo:

- Istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
- Coincidenza tra disponente e trustee (cd. **trust autodichiarato**), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;
- Presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.

Sotto il profilo oggettivo:

Attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo.

Momento fondamentale dell'adeguata verifica del cliente:

Informazioni sulla natura e scopo della prestazione professionale

Art. 18

Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

- Instaurazione del rapporto
- Relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore
- Relazioni tra cliente e titolare effettivo
- Relazioni tra cliente e attività lavorativa

Se il rischio aumenta:

- Acquisire ulteriori informazioni comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente

Segnali di allarme contenuti nella legge – art. 24

- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

Segnali di allarme contenuti nella legge – art. 24

- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- Operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- Prestazioni professionali od operazioni a distanza;
- Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- Rapporti con clienti o titolari effettivi persone politicamente esposte

In presenza di alcuni segnali di allerta (e in assenza del sospetto) la legge stabilisce di aumentare l'attenzione:

Art. 25


I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela **acquisendo informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo, **approfondendo** gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e **intensificando la frequenza** dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Attenzione: analisi e coordinamento delle informazioni

Art. 1
D.M.
16/04/2010

La **mera ricorrenza** di operazioni o comportamenti **descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per una SOS**, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori **può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta**. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione **ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione** che, sebbene **non descritti** negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.



Con l'**adeguata verifica** e la **conservazione**, si potrebbero **«normalizzare»** indicatori che in astratto appaiono come anomali

Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

- Modelli e Schemi di comportamento anomalo, Quaderni antiriciclaggio dell'UIF
- Indicatori di anomalia del Ministero della Giustizia
- Circolare GDF n. 83607/2012 – All.6
- Rapporti del GAFI su “ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals” (red flags)

In questi rapporti delle Autorità ci sono molti elementi comuni



- Paesi non collaborativi
- Strutture anonime o non trasparenti
- Trust, fondazioni, titoli al portatore etc..
- Complessità della catena di controllo
- Utilizzo del denaro contante

Attenzione: paesi e giurisdizioni "problematiche"

- D.M. 9 agosto 2016 (white list)
- Regolamento UE 2016/1675 (Paesi ad alto rischio)
- D.M. 10 aprile 2015 (Paesi con obblighi equivalenti)

...in progress.....dicembre 2016



Individuare "paesi ad alto rischio" (**all'interno e all'esterno dell'UE**) e di stabilire se esistano similitudini tra i loro ordinamenti giuridici e/o contesti imprenditoriali che rendono tali paesi più allettanti per i soggetti in cerca di segretezza.

Cercheranno di adottare metodi obiettivi per mettere in evidenza i rispettivi ruoli nei meccanismi offshore e di evasione fiscale.

Eliminare o identificare per paese le norme, le leggi o le prassi amministrative più problematiche.

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto?

Il professionista **non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.**

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano immediatamente la UIF.**

Art. 35 – Il segreto professionale

- Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
- Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Esonero dalla Segnalazione di Operazione Sospetta

Art. 35, comma 5, - Esenzione

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei **compiti di difesa o di rappresentanza** del medesimo in un **procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, **compresa la consulenza** sull'eventualità **di intenterlo o evitarlo**, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La tutela dell'attività difensiva

- ❑ Incarico di esaminare un atto di qualunque natura e specie, che abbia le caratteristiche di poter essere impugnato o reclamato ad esempio innanzi alla giurisdizione tributaria (anche atti di natura endo-procedimentale quali ad esempio i processi verbali di constatazione).
- ❑ Incarico di Consulenza Tecnica in un procedimento giudiziario.
- ❑ Incarico di assistere il cliente, nell'ambito di un procedimento giudiziario, in cui al di fuori di un incarico di Consulente tecnico di Parte, lo stesso abbia un ruolo unitamente al difensore di coordinamento, preparazione e assistenza a seconda dei casi all'attore o al convenuto.

Divieto di comunicazione Art. 39

- ❑ E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione.
- ❑ Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- ❑ Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

Violazione del divieto



Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

Modalità di inoltro della segnalazione di operazioni sospette

Professionista	Modalità	Modalità
Dottori commercialisti	Telematica, al Consiglio Nazionale, Anonima	
Consulenti del lavoro	Telematica, al Consiglio Nazionale, Anonima	
Notai	Telematica, al Consiglio Nazionale, Anonima	
Avvocati		Telematica, alla Uif, non anonima
Revisori legali		Telematica, alla Uif, non anonima
Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.		Telematica, alla Uif, non anonima



Registrazione e abilitazione: <https://antiriciclaggio.pro.it>.

Modulo di iscrizione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile

Denominazione Studio: *

Username: *

Nome: *

Cognome: *

Sesso: M F *

Data Nascita: *

Comune Nascita: *

Codice Fiscale: *

Partita Iva: *

Comune: *

Indirizzo: *

E-mail: *

Indirizzo PEC: *

Telefono: *

Cellulare:

Fax:

Dichiara di essere iscritto all'Ordine territoriale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di: ▼ N. iscrizione Albo *



Struttura Segnalazione

- ▼ **Segnalazione**
 - ▷ **Operazioni**
 - ▷ **Persone Fisiche**
 - ▷ **Persone Non Fisiche**
 - ▷ **Rapporti**
 - ▷ **Legami operazione-rapporto**
 - ▷ **Legami soggetto-rapporto**
 - ▷ **Legami soggetto-operazione**
 - ▷ **Legami soggetto-soggetto**
 - ▷ **Provvedimenti**
 - ▷ **Fenomeni**
 - ▷ **Note**
 - ▷ **Segnalazioni Collegate**



Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione [?]	Originaria ▼	Protocollo segnalazione sostituita [?]	<input type="text"/>
Motivo sostituzione [?]	- ▼	Origine segnalazione [?]	- ▼
Categoria segnalazione [?]	- ▼		

Operatività sospetta

Numero di operazioni	<input type="text"/>	Importo [?]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Non Determinabile
Rischio	- ▼			



Operazioni

Dati generali dell'operazione

Tipologia di prestazione	Selezionare Tipologia ..	Stato dell'operazione ?	
Codice Valuta ?	242-EURO UNIONE ECONOMICA ✨	Segno monetario dell'operazione ?	(NA) Non applicabile ▾
Numero Operazioni ?		Importo dell'operazione ?	0
Data dell'operazione ?		Eseguita adeguata verifica del cliente ?	▾
Data della prima operazione cumulata ?		Data richiesta operazione ?	
Data richiesta prima operazione cumulata ?		Data dell'ultima operazione cumulata ?	
		Data richiesta ultima operazione cumulata ?	

Dati sulla località di richiesta/esecuzione operazione

Comune dove è stata richiesta l'operazione ?		oppure	Stato estero dove è stata richiesta l'operazione	
Comune di esecuzione dell'operazione ?		oppure	Stato estero di esecuzione dell'operazione	



Persone fisiche

Dati Identificativi

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Sesso	- ▼
Codice fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>
Stato estero di nascita	<input type="text"/>		
Identificazione formale da parte del segnalante	SI ▼		

Luogo di residenza

Indirizzo	<input type="text"/>	Numero civico	<input type="text"/>
Cap	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>
Stato estero	<input type="text"/>		

Documento di identificazione

Tipo documento	- ▼	Numero documento	<input type="text"/>
Data rilascio	<input type="text"/>	Autorità e località di rilascio	<input type="text"/>

Informazioni di profilo

Profilo di rischio	- ▼	Persona politicamente esposta	- ▼
Conoscenza procedure pregiudizievoli	- ▼	Presenza in liste	- ▼
Posizione Contrattuale	- ▼	Situazione giuridica	-



Legami soggetto-operazione

Legame Soggetto-Operazione

Seleziona Soggetto



Seleziona Operazione



Tipo Legame 



Descrizione legame 

Conferma 



Note	
Note	
<p>Motivi del sospetto</p> <p>Campo descrittivo</p> <p>8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none">+ A. Indicatori di anomalia connessi+ B. Indicatori di anomalia connessi+ C. Indicatori di anomalia relativi all+ D. Indicatori di anomalia relativi all ed enti analoghi:+ E. Indicatori di anomalia relativi ad+ F. Indicatori di anomalia relativi ad
<p>Descrizione dell'operatività</p>	

Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta


Elementi della condotta per la graduazione delle sanzioni

Violazioni	Modalità
Ripetute	Esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione. Etc
Sistematiche	Quando, nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un numero sufficientemente elevato di singole operazioni, di operatività e/o di prestazioni professionali, si rilevi – per la maggior parte di esse – il comportamento omissivo sanzionato dalla legge. Etc
Plurime	possono afferire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto in base ai vigenti parametri normativi; possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico che danno luogo a più fattispecie autonome ma teleologicamente coordinate o collegate. Etc
Gravi	Elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno. Grado di collaborazione con le autorità. Etc

Art. 58 - Le Sanzioni Amministrative

- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la Segnalazione di Operazioni Sospette, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000 euro**
- Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.**

Graduazione delle sanzioni Amministrative



✓ Violazioni ripetute senza elementi di gravità

✓ Violazioni plurime e gravi semplici
✓ Violazioni sistematiche

✓ Violazioni plurime e gravi qualificate
✓ Violazioni sistematiche e gravi

Art. 58 - Le Sanzioni Amministrative

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime **producono un vantaggio economico**, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

La verifica dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Rispetto al campione di clientela selezionata:



Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio, **ovvero quella detenuta ad altro titolo** dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta **ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.**

Altri incroci e riscontri potranno essere possibili attraverso l'esame degli **strumenti informatici** in uso al professionista oggetto del controllo, ed in particolare mediante le **e mail** e gli altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso.



Guardia di Finanza Circ. n. 83607 del 19 marzo 2012

Trattandosi di un adempimento a carattere valutativo e non di un obbligo generalizzato per ogni operazione economica, la segnalazione non è automatica al ricorrere di determinati presupposti, ma è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione sul cliente nel cui interesse l'operazione viene eseguita, nonché sulla rilevanza della medesima operazione, al fine di segnalare unicamente quelle situazioni che fanno sorgere dubbi di provenienza illecita nel caso di riciclaggio, ovvero sospetti sulla destinazione finale del denaro in caso di finanziamento del terrorismo.



Ciò significa che l'assolvimento dell'obbligo **non presuppone** che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione ovvero il finanziamento di attività terroristiche, **né tantomeno impone un dovere per il professionista** o l'intermediario di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione **del reato di riciclaggio**, di reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo.



Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, **la configurazione oggettiva dell'operazione è di per sé neutra** e quindi **non consente di individuare con immediatezza** le finalità sottostanti: operazioni che - per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale - sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente.

Allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta **possono risultare anomali alla luce di altre notizie** di cui l'intermediario o il professionista dispone in virtù della propria attività.



Pertanto, gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a valutare, avvalendosi del proprio patrimonio informativo, l'operatività dei clienti con cui intrattengono relazioni confrontando le caratteristiche oggettive delle operazioni con quelle soggettive del cliente.

La normativa non impone, infatti, la segnalazione di ogni operazione che fuoriesca dall'ordinario svolgimento dei rapporti bancari o professionali, ma solo quelle che oggettivamente e/o soggettivamente rivestono carattere "sospetto".

Attività propedeutica:

Prima di eseguire lo step di controllo, è indispensabile aver svolto i controlli preliminari, attesa la necessità di conoscere preliminarmente:

- le **risorse coinvolte nel procedimento** di segnalazione di operazioni sospette;
- **il/i responsabile/i** cui compete la segnalazione, l'eventuale **frequentazione di corsi di formazione** tesi a favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra propri dipendenti e collaboratori eventualmente incaricati all'assolvimento del citato obbligo antiriciclaggio;
- **le procedure interne di regolamentazione dell'iter valutativo** per i professionisti operanti nell'ambito di strutture associate o societarie che devono garantire omogeneità di comportamenti, assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e, in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Potrà essere utile verificare altresì l'eventuale esistenza di linee guida o griglie d'indicatori di anomalia utili per la costruzione del "*profilo di rischio*" del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti.

Diversamente, saranno tenuti in considerazione solo quest'ultimi, avuto specifico riguardo alla categoria del "destinatario" oggetto di controllo ed alla tipologia di transazioni/operatività concretamente realizzata.

Una volta conosciuto il procedimento interno seguito dal professionista ispezionato, si procede ad acquisire la documentazione disponibile presso l'operatore, necessaria per poter condurre gli opportuni approfondimenti in merito al grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione.

Selezione del campione

L'unità operativa può:

- avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati;
- individuare un nuovo campione di operazioni o prestazioni professionali ritenute più significative rispetto alla tipologia di professionista sottoposto ad accertamenti ispettivi antiriciclaggio.

Ad esempio, si potranno selezionare operazioni:

- in funzione dell'**importo** o della localizzazione **territoriale**;
- contraddistinte da **determinate causali** (ad, esempio, gestione di strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria, operazioni di vendita di beni mobili ed immobili), ovvero riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a **trust, fiduciarie o ad enti no-profit**;
- operate in **Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente** o comunque nota come *cento off shore* o paese a fiscalità privilegiata (costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi; utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi);
- riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di **importo unitario più elevato**, ovvero maggiormente ricorrenti.

Un approfondimento può essere svolto sulle archiviazioni disposte dal professionista.

Dopo le attività propedeutiche e la formazione del campione la pattuglia operante:

- ❑ *esegue il controllo del campione selezionato **in maniera attiva ed incisiva, non limitandolo cioè a verifiche di natura prevalentemente formale**, ma estendendolo ai profili sostanziali della gestione; è necessario, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta. In questo senso, non dovrà essere tralasciata l'analisi di contesto, che non si limita alla mera individuazione ed all'analisi della singola operazione, ma è finalizzata a comparare la stessa operazione con le altre perfezionate dal "destinatario";*

- ❑ nel caso in cui l'azione di controllo non consenta agli operanti d'individuare con esattezza la persona fisica responsabile della condotta omissiva, l'omessa segnalazione sarà contestata direttamente al legale rappresentante della struttura aziendale, dandone atto compiutamente nel processo verbale, coerentemente con il dettato normativo dell'art. 59 del decreto 231/2007 "*Responsabilità solidale degli enti*";
- ❑ particolare attenzione andrà riservata all'eventuale verbalizzazione di **contestazione "tardive" di segnalazioni di operazioni sospette**, visto che non può considerarsi precluso a priori la possibilità di contestare un'ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto all'invio della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria in un momento successivo a quello in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggettivi ed oggettivi dell'operazione sospetta.

Al riguardo, si tratta di una valutazione che va ponderata ed approfondita attentamente e che, in sostanza, può emergere in casi ben specifici e limitati, come ad esempio nei casi di segnalazione di operazione sospetta a "posteriori", effettuata cioè dal professionista nel momento in cui è venuto a conoscenza, ad esempio a mezzo stampa, **dell'esistenza di un procedimento penale a carico del cliente**.

In questa situazione, occorre verificare se già prima di tale elemento di novità il professionista non fosse in grado - in funzione dell'operatività posta in essere e del profilo del soggetto del cliente emergente dal fascicolo personale - di trasmettere una segnalazione all'UIF.

Ad esempio, operatività anomala emergente da ripetuti versamenti e per importi elevati di somme di denaro, a fronte di una bassa posizione reddituale emergente dai documenti presenti nel fascicolo del cliente tali da non giustificare una tale capacità economica.